



COMUNE DI PATERNO'

Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.

20

Data di registrazione

27/04/2022

OGGETTO: ORDINANZA NOMADI

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno dello stazionamento e del girovagare di Nomadi in diverse zone extraurbane, nonché in alcune del centro urbano del Comune di Paternò, si è costantemente manifestato nel tempo e continua ancora a ripetersi, come accertato in varie occasioni da parte della Polizia Municipale, soprattutto nelle immediate vicinanze della Piscina Comunale di Corso Italia e nell'adiacente area su cui insiste la fermata di Autobus di linea, frequentate da persone e da studenti provenienti da diversi centri vicini, nonché nelle immediate vicinanze dello stadio Comunale " Falcone - Borsellino " e nell'adiacente area destinata allo svolgimento del mercato trisettimale di via Fonte Maimonide e di via Acque Grasse, lungo il tratto stradale che fiancheggia le Salinelle, meta di turisti e visitatori anche stranieri, oltre che in altre zone urbane del territorio di Paternò.

Considerati i reiterati reclami per la presenza dei suddetti Nomadi da parte dei cittadini, in particolare dei residenti nelle immediate vicinanze di dette zone, per gli inadeguati e a volte riprovevoli comportamenti dagli stessi assunti, in quanto non conformi alle più elementari norme protese al rispetto dell'ambiente circostante ove gli stessi usualmente stazionano, così da mettere a repentaglio non solo il decoro urbano, ma anche l'igiene pubblica, provocando altresì problemi di sicurezza urbana a danno degli abitanti delle suddette zone e degli utenti che frequentano la Piscina Comunale di Corso Italia, la vicina fermata di Autobus di linea, il mercato trisettimanale di via Fonte Maimonide e di via Acque Grasse, lo stadio Comunale " Falcone – Borsellino e altre zone sensibili del territorio cittadino.

Accertati, infatti, in occasione dei continui sopralluoghi effettuati, il ripetuto abbandono di rifiuti di ogni genere sparsi sul suolo pubblico comunale da parte dei predetti Nomadi, la deprecabile abitudine consistente nell'appendere i panni ovunque capiti, con avvistamento degli stessi dalle strade pubbliche, avvalendosi a tal uopo di sostegni improvvisati di vario genere (cartelloni pubblicitari, pali di sostegno della segnaletica stradale, alberature, pensiline della fermata di autobus, reti di recinzione ecc.), determinando così l'insorgere di condizioni di estremo degrado urbano e igienico-ambientale nelle aree interessate dalla loro presenza, caratterizzate anche dalla presenza di persistenti cattivi odori, con potenziale nocimento alla salute pubblica, nonché comportamenti che determinano situazioni di pericolo per la sicurezza degli utenti della strada, causa il continuo e disordinato attraversamento delle strade adiacenti da parte di tali Nomadi e soprattutto di bambini non adeguatamente controllati ed accuditi, a rischio anche della loro personale incolumità.

Tenuto conto che da parte di tutti i Nomadi, avvicendatisi in detti stazionamenti, si è sempre assistito alla persistente assunzione di tali comportamenti generalizzati, nonostante gli ammonimenti e le diffide a desistere loro rivolti da parte degli operatori della Polizia Locale, spesso costretti altresì all'adozione delle relative sanzioni.

Considerato che quanto sopra esposto comporti palese turbativa della sicurezza urbana, nonché pericolo sotto il profilo igienico-sanitario-ambientale e altresì della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, così da ritenere che esistono i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza di sgombero nei confronti degli autori di tali comportamenti, proprio al fine di garantire la tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica, la sicurezza della circolazione stradale, nonché la sicurezza urbana.

Visto l'art. 54, comma 1, lett.a) del D.Lgs n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge N. 125/2008, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Visto l'art. 50, comma 5, lett. a) stesso D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett.c) della Legge n. 48/2017.

Viste le normative del vigente T.U.L.P.S., nonché le vigenti leggi in materia di igiene e profilassi.

ORDINA

Per i motivi suesposti, lo sgombero coattivo ed immediato di tutte le roulotte, campers, veicoli di qualsiasi tipo e dei relativi occupanti, costituiti da intere famiglie di Nomadi stazionanti in tutto il territorio urbano ed extraurbano di pertinenza del Comune di Paternò, che assumono accertati comportamenti in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e dell'igiene sanitaria, della salute pubblica, del decoro e della sicurezza urbani, della sicurezza della circolazione stradale, previa irrogazione a carico dei trasgressori, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis del D.lgs n. 267 del 2000 nel testo vigente, della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati e, perciò, della somma di Euro 50,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale con cui è stata accertata la violazione, con le modalità indicate a retro del verbale medesimo.

Avverso il su citato verbale gli interessati potranno presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione, da indirizzare al Sig. Sindaco del Comune di Paternò. La presentazione di detti scritti non è interruttiva dei termini.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo della Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento: Antonino La Spina

Il Sindaco
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)